

Cessazione sospensione procedure esecutive “prima casa” e prosecuzione delle procedure

Tribunale di Napoli, ordinanza 30.06.2021

Il provvedimento intestato esclude la necessità di istanza di riassunzione del procedimento esecutivo a seguito della declaratoria di incostituzionalità della disposizione relativa alla ultima proroga dell'art. 54 ter DL n. 18/2020 e comunque a seguito della scadenza del termine di efficacia dello stesso, ritenendo *“che alla cessazione della efficacia della disposizione consegua la ripresa automatica della procedura, senza che occorra una istanza di prosecuzione e/o riassunzione, né un conforme provvedimento dispositivo dell’A.G.”*.

Anche il Tribunale di Reggio Emilia con nota 2.7.2021 si è pronunciato nel senso di non ritenere necessaria la proposizione di istanza di riassunzione ex art. 627 cpc.

Di contrario avviso si è espresso il Tribunale di Roma il quale, con approccio che sembrerebbe al momento piuttosto isolato, nei propri provvedimenti organizzativi ha previsto l'onere in capo al creditore di depositare istanza di riassunzione.